



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 settembre 2009 (05.10)
(OR. en)**

13652/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0142 (COD)**

**EF 119
ECOFIN 580
SURE 26
CODEC 1120**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 settembre 2009
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 501 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.9.2009
COM(2009) 501 definitivo

2009/0142 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità bancaria europea

{COM(2009) 499 definitivo}

{COM(2009) 500 definitivo}

{COM(2009) 502 definitivo}

{COM(2009) 503 definitivo}

{SEC (2009) 1233}

{SEC (2009) 1234}

{SEC (2009) 1235}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato serie lacune nella vigilanza finanziaria, sia di natura specifica che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. Il presidente Barroso ha pertanto invitato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, a formulare proposte per rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di istituire un sistema di vigilanza europeo più efficace, integrato e sostenibile. Il gruppo ha presentato la sua relazione il 25 febbraio 2009. Sulla base delle raccomandazioni del gruppo, la Commissione ha presentato proposte per una nuova architettura europea della vigilanza finanziaria nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera del marzo 2009. La Commissione ha precisato più in dettaglio le sue idee nella comunicazione del maggio 2009, nella quale ha proposto:

- di istituire un *Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria* (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di vigilanza europee, create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei¹ nell'Autorità bancaria europea (EBA), nell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e nell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), combinando in tal modo i vantaggi di un quadro europeo globale di vigilanza finanziaria e le competenze degli organismi di vigilanza locali microprudenziali più prossimi agli istituti che operano nelle rispettive giurisdizioni, e
- di istituire il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), che controllerà e valuterà i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine l'ESRB dovrebbe segnalare possibili rischi sistemici e, laddove necessario, dovrebbe raccomandare l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi².

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Ai fini dell'elaborazione delle proposte si sono tenute due consultazioni pubbliche. In primo luogo, a seguito della pubblicazione della relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione del 4 marzo 2009, la Commissione ha organizzato una consultazione dal 10 marzo al 10 aprile 2009 per raccogliere contributi per la sua comunicazione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata il 27 maggio 2009. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

¹ Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

² Si ricorda che la presente relazione riguarda le proposte per l'istituzione dell'ESFS mediante la trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei in autorità di vigilanza europee. La proposta di istituzione dell'ESRB viene illustrata in un documento separato

In secondo luogo, dal 27 maggio al 15 luglio 2009 la Commissione ha organizzato un'altra consultazione, invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle proposte di riforma più dettagliate illustrate nella comunicazione di maggio sulla vigilanza finanziaria in Europa. Le risposte ricevute sono state per lo più favorevoli alle riforme proposte, osservazioni sono state formulate su alcuni aspetti precisi dell'ESRB e dell'ESFS proposti. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata in maggio è stata accompagnata da una valutazione dell'impatto che ha analizzato le principali opzioni politiche per l'istituzione dell'ESFS e dell'ESRB. Una seconda valutazione dell'impatto, che esamina le opzioni in maggiore dettaglio, accompagna le presenti proposte. La seconda relazione sulla valutazione dell'impatto è disponibile sul sito web della Commissione.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La Corte di giustizia ha riconosciuto³ che l'articolo 95 del trattato CE, riguardante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica appropriata per l'istituzione di "un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti conferiti a tale organismo sono strettamente connessi all'oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per preservare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la realizzazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock. L'integrazione e la stabilità finanziarie si rinforzano pertanto a vicenda. L'istituzione dell'ESFS sarà accompagnata dall'elaborazione di norme uniformi che garantiranno l'applicazione uniforme delle norme nell'UE e contribuiranno pertanto al funzionamento del mercato interno. Le autorità di vigilanza europee avranno il compito di assistere le autorità nazionali a interpretare e applicare in modo uniforme il diritto comunitario.

Dato che i compiti da conferire alle autorità sono strettamente connessi alle misure poste in atto in risposta alla crisi finanziaria e a quelle annunciate nelle comunicazioni della Commissione del 4 marzo e del 27 maggio 2009, le autorità possono essere istituite sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, in linea con la giurisprudenza della Corte.

³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-217/04, punto 44.

L'azione comunitaria può contribuire a colmare le carenze evidenziate dalla crisi e a creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico UE per i servizi finanziari stabile, collegando le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete comunitaria. Il punto centrale della vigilanza quotidiana resterebbe a livello nazionale, dato che le autorità di vigilanza nazionali continuerebbero a essere responsabili della vigilanza dei singoli istituti. Pertanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Le proposte sono pertanto conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei in autorità di vigilanza europee richiede risorse supplementari, sia di bilancio che di personale. Un quadro dell'incidenza sul bilancio delle presenti proposte è tracciato nella relazione sulla valutazione dell'impatto e nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Per tenere conto delle specificità settoriali, sono stati necessari tre regolamenti distinti per istituire le autorità incaricate rispettivamente delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e degli strumenti finanziari. Tuttavia, per gran parte, le tre proposte sono identiche. Di conseguenza, la presente relazione analizza innanzitutto gli elementi comuni e illustra poi brevemente le differenze tra i tre regolamenti.

6.1. Istituzione delle autorità di vigilanza europee e loro status giuridico

Obiettivo delle autorità di vigilanza europee è contribuire a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, ii) proteggere i depositanti, gli investitori, gli assicurati e altri beneficiari, iii) garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e v) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. A tale scopo, ogni autorità di vigilanza europea contribuirà a garantire l'attuazione uniforme, efficace ed effettiva della normativa comunitaria di sua competenza.

Le autorità di vigilanza europee, che saranno organismi comunitari dotati di personalità giuridica, saranno un elemento essenziale del proposto Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Quest'ultimo funzionerà come una rete di autorità di vigilanza di cui faranno parte le autorità di vigilanza degli Stati membri, un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee per coprire le questioni intersettoriali e la Commissione europea. Le autorità di vigilanza europee dovrebbero essere pienamente indipendenti nell'assolvimento della loro missione, tuttavia la Commissione sarà chiamata a partecipare nei casi in cui lo richiedano ragioni istituzionali o lo impongano le competenze che le sono attribuite dal trattato.

Il principale organo decisionale di ogni autorità di vigilanza europea sarà il rispettivo consiglio delle autorità di vigilanza, composto dai capi delle autorità di vigilanza nazionali interessate e dal presidente dell'Autorità in questione. Il presidente presiederà le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione ed eserciterà le funzioni di capo e di rappresentante dell'Autorità. La gestione corrente di ogni Autorità

spetterà ad un direttore esecutivo. Per quanto riguarda la sede delle autorità di vigilanza europee, si propone di conservare le sedi degli attuali comitati europei delle autorità di vigilanza per favorire una transizione rapida ed efficace verso il nuovo sistema. L'organizzazione interna delle autorità di vigilanza europee è descritta più in dettaglio alla sezione 6.3.

6.2. Compiti e poteri delle autorità di vigilanza europee

Le autorità di vigilanza europee saranno incaricate di tutti i compiti attualmente svolti dai comitati di vigilanza europei, ma in aggiunta avranno responsabilità nettamente superiori, poteri giuridicamente definiti ed una più grande autorità, come previsto nella comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009 e conformemente all'accordo concluso in occasione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009.

6.2.1. Sviluppare standard tecnici

Il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di istituire un corpus giuridico unico UE applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. A tale scopo, devono essere individuate ed eliminate le differenze nel recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale che derivano da eccezioni, deroghe, aggiunte o ambiguità, affinché possa essere definito e applicato un insieme armonizzato di norme essenziali. A tale scopo, le Autorità elaboreranno, nei settori specificati nella normativa settoriale pertinente, progetti di standard tecnici. Tali standard costituiscono un mezzo efficace per rafforzare il livello 3 della struttura Lamfalussy, che, attualmente, si limita all'adozione di orientamenti non vincolanti. I settori in cui l'Autorità potrebbe sviluppare tali progetti di standard riguardano questioni di natura altamente tecnica, in cui sono necessari condizioni uniformi per l'applicazione della normativa comunitaria. Queste questioni non richiedono decisioni politiche e il loro contenuto è strettamente inquadrato dagli atti comunitari adottati al livello 1 (cfr. l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione per un esame dettagliato delle necessarie modifiche della normativa comunitaria). Lo sviluppo degli standard da parte delle autorità di vigilanza europee consentirà di avvalersi pienamente delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali.

I progetti di standard tecnici saranno approvati dall'Autorità a maggioranza qualificata dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza, conformemente all'articolo 205 del trattato. L'ordinamento giuridico comunitario richiede che la Commissione approvi in seguito i progetti di standard sotto forma di regolamenti o di decisioni affinché producano effetti giuridici diretti. In casi molto eccezionali, e soltanto quando lo impone la tutela dell'interesse della Comunità, la Commissione potrà decidere, motivando la decisione all'Autorità, di adottare gli standard in parte, o dopo modifica, o di non adottarli. La proposta della Commissione lascia impregiudicate le discussioni su procedure future nel quadro della transizione verso un nuovo trattato.

A fini di consultazione delle parti in causa, sarà istituito per ogni autorità di vigilanza europea un gruppo di parti in causa composto da rappresentanti delle imprese del settore, dei dipendenti del settore finanziario e degli utenti dei servizi finanziari. Le quote relative di ciascun gruppo dovrebbero essere equilibrate e nessuno dei tre gruppi dovrebbe dominare sugli altri. Per i settori non coperti dagli standard tecnici, le autorità di vigilanza europee avranno la possibilità, al pari degli attuali comitati di vigilanza europei, di emanare orientamenti e raccomandazioni non vincolanti indirizzati alle autorità di vigilanza nazionali, agli istituti finanziari e ai partecipanti al mercato. Qualora, in una specifica situazione

decidano di non rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni, le autorità dovranno motivare la decisione all'Autorità.

6.2.2. Poteri per assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario

Anche con un unico quadro di norme armonizzate potrebbero emergere occasionalmente divergenze di opinioni sull'applicazione della legislazione comunitaria. Fatto salvo l'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione a carico degli Stati membri, le autorità di vigilanza europee dovrebbero pertanto avere un potere generale di contribuire ad assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria. A questo scopo, occorre creare un meccanismo che consenta di affrontare i comportamenti delle autorità di vigilanza nazionali ritenuti divergenti dalla vigente normativa comunitaria (tra cui gli standard tecnici di cui alla sezione 6.2.1). Questo meccanismo dovrà prevedere tre fasi.

Nella prima fase, le autorità di vigilanza europee esaminerebbero la questione, di loro iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza nazionali o della Commissione, e, se necessario, indirizzerebbero all'autorità di vigilanza una raccomandazione sui provvedimenti da adottare. L'autorità di vigilanza sarebbe pertanto tenuta, conformemente all'obbligo generale di rispetto della normativa comunitaria, a conformarsi alla raccomandazione entro un mese.

Nella seconda fase, se la raccomandazione non viene rispettata, la Commissione europea, dopo essere stata informata dall'autorità di vigilanza europea o di propria iniziativa, potrà prendere la decisione di imporre all'autorità di vigilanza nazionale di adottare misure specifiche, o di astenersi dall'agire. Quest'ultima dovrà, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione, informare la Commissione e l'autorità di vigilanza europea delle misure che ha adottato o intende adottare per dare esecuzione alla decisione.

Nella terza fase, nel caso eccezionale in cui l'autorità di vigilanza non si conformi alla decisione, le autorità di vigilanza europee potranno adottare in caso estremo una decisione indirizzata agli istituti finanziari in relazione al diritto comunitario a loro direttamente applicabile (regolamenti). Il meccanismo lascia impregiudicati i poteri della Commissione di far applicare le proprie decisioni.

6.2.3. Intervento in situazioni di emergenza

Le autorità di vigilanza europee svolgeranno un ruolo di coordinamento attivo tra le autorità di vigilanza nazionali, in particolare in caso di evoluzioni sfavorevoli che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario dell'UE. Tuttavia, in alcune situazioni di emergenza, il coordinamento potrebbe non essere sufficiente, in particolare se le autorità di vigilanza nazionali non dispongono da sole degli strumenti necessari per reagire rapidamente ad una emergente crisi transfrontaliera. Di conseguenza, in tali circostanze eccezionali, le autorità di vigilanza europee dovrebbero avere il potere di imporre alle autorità di vigilanza nazionali di adottare misure congiunte specifiche. Un certo grado di apprezzamento è necessario per determinare l'esistenza di una situazione di emergenza transfrontaliera, che dovrebbe pertanto essere lasciata alla Commissione europea. Ciò è subordinato alla clausola di salvaguardia (cfr. la sezione 6.2.11). In parallelo, occorre accelerare i lavori per creare un quadro transfrontaliero globale volto a rafforzare i sistemi di gestione/risoluzione delle crisi finanziarie dell'Unione europea, compresi i sistemi di garanzia e la ripartizione degli oneri.

6.2.4. *Risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali*

Si propone di istituire un meccanismo che assicuri che le pertinenti autorità di vigilanza nazionali tengano debitamente conto degli interessi degli altri Stati membri, anche in seno ai collegi delle autorità di vigilanza. Se un'autorità di vigilanza è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità di vigilanza o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, nei casi in cui la normativa in materia esige la cooperazione, il coordinamento o l'adozione di decisioni congiunte, l'Autorità potrà, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, prestare assistenza alle autorità per trovare un approccio comune o per risolvere la controversia. Questo meccanismo dovrà prevedere tre possibili fasi⁴.

Nella prima fase, se una o più autorità di vigilanza nazionali chiedono l'assistenza dell'autorità di vigilanza europea per risolvere la controversia, quest'ultima potrà inizialmente avviare una fase di conciliazione tra le autorità per cercare di raggiungere un accordo tra di esse, se necessario, con la partecipazione dell'Autorità in qualità di mediatore.

Nella seconda fase, se al termine della fase di conciliazione l'accordo non è stato raggiunto, le autorità di vigilanza europee potranno risolvere la controversia con una decisione⁵. Tuttavia, si tratterebbe chiaramente di un caso eccezionale, perché nella maggior parte dei casi le rispettive autorità nazionali dovrebbero aver raggiunto un accordo nel corso della precedente procedura di conciliazione.

Nella terza fase, se l'autorità di vigilanza non rispetta la decisione precedentemente adottata, l'Autorità può anche decidere di adottare decisioni indirizzate agli istituti finanziari precisando gli obblighi loro imposti dal diritto comunitario direttamente applicabile agli istituti finanziari.

Occorre sottolineare che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe riguardare soltanto questioni materiali, ad esempio qualora l'azione o l'assenza di azione da parte di un'autorità di vigilanza compromettesse gravemente la capacità di un'autorità di vigilanza di proteggere l'interesse dei depositanti, degli assicurati, degli investitori o dei destinatari di servizi in uno o più Stati membri, o la stabilità finanziaria di detti Stati membri. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Autorità potrà riservarsi il diritto di non avviare la procedura di risoluzione e di non adottare decisioni. Questi meccanismi sono soggetti alla clausola di salvaguardia (cfr. 6.2.11).

6.2.5. *Collegi delle autorità di vigilanza*

I collegi delle autorità di vigilanza sono elementi centrali del sistema di vigilanza UE e hanno un ruolo importante nell'assicurare un flusso equilibrato di informazioni tra le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante. Le autorità di vigilanza europee contribuiranno a promuovere il funzionamento efficiente e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e a controllare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria in tutti i collegi. In questo contesto, le autorità di vigilanza europee potranno partecipare in qualità di osservatori ai

⁴ Cfr. il documento di accompagnamento dei servizi della Commissione per ulteriori informazioni sul meccanismo di risoluzione delle controversie.

⁵ La competenza in materia di risoluzione delle controversie fa salvo l'articolo 9, che riguarda le situazioni di violazione del diritto comunitario da parte di un'autorità di vigilanza nazionale competente.

collegi delle autorità di vigilanza e ottenere tutte le informazioni pertinenti scambiate tra i membri del collegio.

6.2.6. Cultura comune della vigilanza, delega di compiti e di responsabilità ed esami tra pari

Le autorità di vigilanza europee svolgono un ruolo attivo nella creazione di una cultura europea comune della vigilanza e nell'assicurare procedure e pratiche uniformi in materia di vigilanza in tutta la Comunità. In combinazione con il meccanismo della risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali, la cultura comune della vigilanza dovrebbe contribuire a rinsaldare la fiducia e la cooperazione, e potrebbe progressivamente offrire la possibilità alle autorità di vigilanza di delegarsi reciprocamente alcuni compiti e responsabilità. Le autorità di vigilanza europee faciliteranno questa evoluzione, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche. Al riguardo, l'Autorità incoraggerà e faciliterà l'istituzione di squadre di vigilanza congiunte. Inoltre, le autorità di vigilanza europee effettueranno regolarmente esami tra pari delle autorità di vigilanza nazionali.

6.2.7. Valutazione degli sviluppi del mercato

Uno dei nuovi compiti assegnati agli attuali comitati di vigilanza europei dalle decisioni modificate della Commissione adottate il 23 gennaio 2009 è seguire, valutare e riferire sulle tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità nel settore bancario, assicurativo e degli strumenti finanziari. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), di cui si propone l'istituzione, sarà incaricato dell'analisi macroprudenziale del settore finanziario dell'UE; tuttavia le autorità di vigilanza europee dovrebbero continuare il lavoro degli attuali comitati di vigilanza europei in questo settore, perché: i) la loro analisi non sarà della stessa natura, ossia, l'analisi microprudenziale fornisce un'analisi dal basso verso l'alto, mentre l'analisi macroprudenziale viene effettuata dall'alto in basso, e ii) la loro analisi potrà contribuire utilmente ai lavori dell'ESRB.

6.2.8. Ruolo internazionale e consultivo

Con queste proposte, la Commissione dà una risposta chiara alle carenze evidenziate dalla crisi e dà un seguito all'appello lanciato nel quadro del G20 a favore di misure miranti a istituire, per il settore dei servizi finanziari, un sistema di regolazione e di vigilanza più forte e più coerente su scala mondiale. Le autorità di vigilanza europee potrebbero fungere da utili punti di contatto per le autorità di vigilanza dei paesi terzi. In questo contesto, fatte salve le competenze delle istituzioni europee, potrebbero concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Le autorità di vigilanza europee potrebbero anche preparare decisioni in materia di equivalenza rispetto ai regimi di vigilanza di paesi terzi. Inoltre, le autorità di vigilanza europee potrebbero, su richiesta o di propria iniziativa, fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione o pubblicare pareri, tra l'altro, sulle valutazioni prudenziali di concentrazioni e acquisizioni transfrontaliere. Quest'ultimo compito dovrebbe consentire di offrire salvaguardie supplementari per quanto riguarda il carattere sicuro e oggettivo della valutazione delle future concentrazioni e acquisizioni transfrontaliere.

6.2.9. Raccolta di informazioni

Su richiesta dell'Autorità, le autorità di vigilanza e altre autorità pubbliche degli Stati membri forniranno all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Inoltre, in cooperazione con le autorità di vigilanza operanti nei collegi delle autorità di vigilanza, l'Autorità definirà e raccoglierà, se necessario, tutte le informazioni utili dalle autorità di vigilanza, in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza. Dovrà istituire e gestire un sistema centrale che consenta di rendere accessibili queste informazioni alle autorità di vigilanza nei collegi. In linea di principio, tutte le informazioni dovrebbero essere trasmesse alle autorità di vigilanza europee dalle autorità di vigilanza nazionali.

6.2.10. Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)

Il quadro proposto per la vigilanza dell'UE può funzionare solo se l'ESRB e il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) collaborano strettamente. L'obiettivo stesso della riforma è garantire una migliore interazione tra il livello macroprudenziale e quello microprudenziale della vigilanza. Per svolgere il proprio ruolo di autorità di vigilanza macroprudenziale, l'ESRB avrà bisogno di un flusso tempestivo di dati microprudenziali, mentre la vigilanza microprudenziale delle autorità nazionali trarrà vantaggio della prospettiva macroprudenziale dell'ESRB. I regolamenti precisano anche le procedure che le autorità di vigilanza europee devono seguire per dare seguito alle raccomandazioni dell'ESRB e il modo in cui le autorità di vigilanza europee dovrebbero esercitare le loro competenze per assicurare un seguito tempestivo alle raccomandazioni rivolte ad una o più autorità di vigilanza nazionali.

6.2.11. Salvaguardie

In linea con le conclusioni del Consiglio Ecofin e del Consiglio europeo del giugno 2009, che hanno sottolineato che, fatta salva l'applicazione del diritto comunitario e riconoscendo gli obblighi potenziali o contingenti che potrebbero sorgere per gli Stati membri, le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza europee non dovrebbero incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio, viene introdotta una clausola di salvaguardia. La clausola garantisce che quando uno Stato membro ritenga che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10 (decisioni di emergenza) o dell'articolo 11 (risoluzione delle controversie) dei regolamenti incida sulle sue competenze in materia di bilancio, esso può notificare all'Autorità e alla Commissione che l'autorità di vigilanza nazionale non intende applicare la decisione dell'Autorità, illustrando chiaramente in che modo la decisione dell'Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio. Entro il termine di un mese, l'Autorità informa lo Stato membro se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla. Se l'Autorità mantiene la sua decisione, lo Stato membro potrà rinviare la questione al Consiglio, e la decisione dell'Autorità verrà sospesa. Entro il termine di due mesi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata se mantenere o annullare la decisione. Per le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, si applica una procedura accelerata per tener conto della necessità di prendere decisioni rapide in situazioni di emergenza.

6.3. Organizzazione interna dell'Autorità di vigilanza bancaria e del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria

Ciascuna autorità di vigilanza europea comprende: i) un consiglio delle autorità di vigilanza ii) un consiglio di amministrazione; iii) un presidente e iv) un direttore esecutivo. Inoltre verrà istituita una commissione dei ricorsi unica per le tre autorità.

6.3.1. Il consiglio delle autorità di vigilanza

Il consiglio delle autorità di vigilanza è il principale organo decisionale delle autorità di vigilanza europee e sarà responsabile tra l'altro dell'adozione dei progetti di standard tecnici, dei pareri, delle raccomandazioni e delle decisioni di cui alla sezione 6.2 della relazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

- il presidente della rispettiva autorità di vigilanza europea che presiederà le riunioni del consiglio ma non avrà diritto di voto;
- il capo dell'autorità di vigilanza nazionale competente di ogni Stato membro;
- un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
- un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
- un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto, e
- se del caso, il consiglio può decidere di ammettere osservatori.

Di norma, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza saranno prese a maggioranza semplice, salvo per le decisioni riguardanti l'elaborazione di progetti di standard tecnici e di orientamenti e per le decisioni adottate in applicazione degli articoli sulle disposizioni finanziarie, che saranno adottate a maggioranza qualificata. Il consiglio può istituire gruppi di esperti per la risoluzione delle controversie. Tuttavia, la decisione finale viene adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta del predetto gruppo.

6.3.2. Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Il consiglio di amministrazione dovrebbe, in particolare, preparare il programma di lavoro e adottare il regolamento interno dell'Autorità e svolgere un ruolo centrale nella procedura di adozione del suo bilancio. Comprenderà il presidente dell'autorità di vigilanza europea, un rappresentante della Commissione e quattro membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza fra i suoi membri, che agiranno in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della Comunità. Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6.3.3. Il presidente e il direttore esecutivo

L'autorità di vigilanza europea sarà rappresentata da un presidente indipendente a tempo pieno, che avrà l'incarico di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni sia del consiglio delle autorità di vigilanza che del consiglio di amministrazione. Tuttavia, le attività correnti dell'autorità di vigilanza europea saranno gestite

da un direttore esecutivo, che, come il presidente, sarà un professionista indipendente a tempo pieno. Egli sarà responsabile dell'attuazione del programma di lavoro annuale e prenderà le misure necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'autorità di vigilanza europea. Il presidente e il direttore esecutivo saranno scelti dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle loro qualificazioni, delle loro competenze, della loro conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e della loro esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, mediante una procedura aperta di selezione. Il candidato designato per l'incarico di presidente dal consiglio delle autorità di vigilanza dovrà essere confermato dal Parlamento europeo. Entrambi gli incarichi avranno durata quinquennale e potranno essere rinnovati una volta. Il rinnovo sarà subordinato ai risultati di una valutazione effettuata dal consiglio delle autorità di vigilanza.

6.3.4. Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee

Nel quadro della struttura proposta, la cooperazione intersettoriale sarà fondamentale in modo da riflettere le tendenze e le realtà di mercato pertinenti. Un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee favorirà la comprensione reciproca, la cooperazione tra le tre nuove autorità di vigilanza europee, nonché la coerenza dei loro approcci in materia di vigilanza. Sarà istituito un sottocomitato del comitato congiunto con il compito specifico di occuparsi delle questioni intersettoriali, in particolare i conglomerati finanziari, e assicurare pari condizioni per tutti. Mentre le decisioni effettive, ad esempio sulla direttiva sui conglomerati finanziari, saranno prese dalle singole autorità di vigilanza europee, il comitato congiunto dovrebbe assicurare che le tre autorità prendano decisioni comuni in parallelo.

6.3.5. La commissione dei ricorsi

Un sistema di ricorso assicurerà che ogni persona fisica o giuridica, comprese le autorità di vigilanza nazionali, possa presentare ricorso in primo grado dinanzi ad una commissione dei ricorsi contro una decisione delle autorità di vigilanza europee avente ad oggetto l'applicazione uniforme del diritto comunitario (articolo 9), gli interventi in caso di emergenza (articolo 10) e la risoluzione delle controversie (articolo 11). La commissione dei ricorsi sarà un organo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, vale a dire che tratterà questioni relative al settore bancario, assicurativo e degli strumenti finanziari. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti con pertinenti conoscenze ed esperienze; saranno esclusi i funzionari ancora in servizio delle autorità di vigilanza nazionali o di altre istituzioni nazionali o comunitarie legati alle attività dell'Autorità. Due membri della commissione dei ricorsi e due sostituti saranno designati dal consiglio di amministrazione di ogni autorità di vigilanza europea a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione europea.

6.4. Disposizioni finanziarie

Queste disposizioni riguardano gli aspetti di bilancio delle autorità di vigilanza europee e sottolineano il fatto che le entrate delle autorità di vigilanza europee potranno provenire da varie fonti, ad esempio contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali, sovvenzioni della Comunità o commissioni pagate all'Autorità dalle imprese del settore. Esse precisano anche le procedure per l'elaborazione, l'esecuzione e il controllo annuali del bilancio. Si applicherà il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 158 del regolamento finanziario.

6.5. Disposizioni generali e finali

Le disposizioni generali riguardano aspetti pratici relativi al personale, agli obblighi delle autorità di vigilanza europee, all'obbligo del segreto professionale, alla protezione dei dati, all'accesso ai documenti, al regime linguistico, alla sede delle autorità di vigilanza europee e alla partecipazione di paesi terzi. Entro tre anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento delle autorità di vigilanza europee e sulle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuterà anche i progressi compiuti verso la convergenza della regolamentazione e della vigilanza nel settore della gestione e della risoluzione delle crisi nell'UE.

6.6. Differenze fondamentali tra i tre regolamenti

Le principali differenze tra le tre proposte di regolamento riguardano gli obiettivi delle Autorità, la portata della loro azione e le definizioni, tutti elementi che sono stati adeguati alle specificità di ogni settore e della vigente normativa comunitaria. Inoltre, il Consiglio europeo ha anche concluso che le autorità di vigilanza europee dovrebbero disporre anche di poteri di vigilanza in relazione alle agenzie di rating del credito. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sarà incaricata della registrazione delle agenzie di rating del credito. Sarà anche autorizzata ad adottare misure di vigilanza, come la revoca della registrazione o la sospensione dell'utilizzo dei rating a fini regolamentari. Le competenze in materia di vigilanza potrebbero comprendere il potere di chiedere informazioni e di condurre indagini o ispezioni in loco. Le responsabilità e le competenze dell'ESMA per quanto riguarda le agenzie di rating del credito saranno definite nell'atto di modifica del regolamento sulle agenzie di rating del credito.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità bancaria europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

visto il parere della BCE,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁹,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
- (2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"¹⁰, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo "Vigilanza finanziaria europea"¹¹ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.
- (4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
- (5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
- (6) La Comunità ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee, che restano organismi di consulenza della Commissione. La Comunità non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nella Comunità, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete comunitaria.
- (7) Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia costituito da una rete di autorità di vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la vigilanza corrente

¹⁰ COM(2009) 114.

¹¹ COM(2009) 252.

degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale e in cui il ruolo centrale nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga attribuito ai collegi delle autorità di vigilanza. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nella Comunità e garantirne l'applicazione uniforme. Occorre istituire l'Autorità bancaria europea, assieme all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (le autorità di vigilanza europee).

- (8) Occorre che le autorità di vigilanza europee sostituiscano il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE¹² della Commissione, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE¹³ della Commissione e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE¹⁴ della Commissione, e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato, occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
- (9) Occorre che l'Autorità bancaria europea (di seguito "l'Autorità") operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri, per proteggere i depositanti e gli investitori, per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e per rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti in particolare. È necessario e opportuno che l'Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.
- (10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio)¹⁵ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che l'articolo 95 del trattato CE, riguardante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica appropriata per l'istituzione di "un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione" se i compiti affidati a tale organismo sono strettamente connessi all'oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme comunitarie e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis comunitario sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell'articolo 95 del trattato.

¹² GU L 24 del 29.1.2009, pag. 23.

¹³ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

¹⁴ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

¹⁵ Non ancora pubblicata. Punto 44.

- (11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio¹⁶, la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi¹⁷ e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi¹⁸.
- (12) Rientrano anche nella vigente normativa comunitaria di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo²⁰ e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori²¹.
- (13) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta la Comunità. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore.
- (14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa comunitaria dei progetti di standard tecnici che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi progetti di standard tecnici conformemente alla normativa comunitaria per conferire loro valore giuridico vincolante. I progetti di standard tecnici devono essere approvati dalla Commissione. I progetti di standard tecnici possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto comunitario, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'*acquis* comunitario in materia di servizi

¹⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁷ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

¹⁸ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

¹⁹ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

²⁰ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

²¹ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.

- (15) La procedura di elaborazione degli standard tecnici ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare, di propria iniziativa, misure di esecuzione mediante la procedura di comitato a livello 2 della struttura Lamfalussy, come definita nella normativa comunitaria applicabile. Le materie disciplinate da standard tecnici non implicano decisioni politiche e il loro contenuto è inquadrato dagli atti comunitari adottati al livello 1. L'elaborazione dei progetti di standard da parte dell'Autorità assicura che ci si possa valere delle competenze specializzate delle autorità di vigilanza nazionali.
- (16) Nei settori non coperti da standard tecnici, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni non vincolanti sull'applicazione della normativa comunitaria. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a motivare l'eventuale inosservanza.
- (17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa comunitaria è un prerequisito essenziale per l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari nella Comunità. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa comunitaria definisce obblighi chiari e incondizionati.
- (18) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione.
- (19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione, occorre che la Commissione sia autorizzata a prendere una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa comunitaria, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 226 del trattato.
- (20) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi alle decisioni adottate nei suoi confronti e nei quali la normativa comunitaria sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE.
- (21) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nella Comunità impongono una risposta rapida e

concertata a livello comunitario. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Dato che la determinazione di una situazione di emergenza implica un notevole grado di discrezione, occorre conferire questo potere alla Commissione. Per assicurare una risposta efficace alla situazione di emergenza, occorre che l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali competenti, venga autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile, miranti ad attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire la fiducia nei mercati.

- (22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. È opportuno che la competenza dell'Autorità copra le controversie relative agli obblighi procedurali nel processo di cooperazione e all'interpretazione e all'applicazione della normativa comunitaria nelle decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi di conciliazione esistenti previsti nella legislazione settoriale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa comunitaria a loro direttamente applicabile.
- (23) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei collegi.
- (24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) può decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze può essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa comunitaria pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di

esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi.

- (25) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità per instaurare una cultura comune della vigilanza.
- (26) L'esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l'applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l'esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti.
- (27) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta comunitaria coordinata in materia di vigilanza, in particolare quando circostanze sfavorevoli rischiano di compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nella Comunità. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell'Autorità.
- (28) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità coordini le prove di stress su scala comunitaria per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove.
- (29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità. Occorre che rispetti pienamente le funzioni e le competenze esistenti delle istituzioni europee nelle relazioni con le autorità esterne alla Comunità e nelle sedi internazionali.
- (30) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE, modificata dalla direttiva 2007/44/CE²².

²²

GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.

- (31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari. Tuttavia, occorre che l'Autorità abbia il potere di chiedere informazioni direttamente agli istituti finanziari e ad altre parti quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette.
- (32) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemico all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve assicurare che vi venga dato seguito.
- (33) Occorre che, se del caso, l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento comunitari (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), il loro personale, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa comunitaria.
- (34) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel mantenimento della stabilità finanziaria nel quadro della gestione delle crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
- (35) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto comunitario.
- (36) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico, della Banca centrale europea e delle altre due autorità di vigilanza europee devono poter partecipare in qualità di osservatori ai

lavori del consiglio delle autorità di vigilanza. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse della Comunità. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.

- (37) Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.
- (38) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza tramite una procedura di selezione aperta. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
- (39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente in seno ad un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee assuma tutte le funzioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate.
- (40) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. Occorre che la procedura di bilancio comunitaria si applichi al contributo comunitario. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.

- (42) Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²³. Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)²⁴.
- (43) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee²⁵.
- (44) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre anche garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.
- (45) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁶, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁷, che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
- (46) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁸.
- (47) Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dalla Comunità.
- (48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il

²³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

²⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

²⁵ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

²⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

²⁸ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (49) L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e modificare conformemente la decisione.../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.
- (50) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I **ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO**

Articolo 1 *Istituzione e ambito di intervento*

1. Il regolamento istituisce l'Autorità bancaria europea (di seguito "l'Autorità").
2. L'Autorità opera nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto comunitario che attribuisca compiti all'Autorità.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 226 del trattato, di assicurare il rispetto del diritto comunitario.
4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, ii) proteggere i depositanti e gli investitori, iii) garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e v) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace del diritto comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che funziona come una rete di autorità di vigilanza secondo quanto specificato all'articolo 39.
6. L'Autorità bancaria europea collabora con il Comitato europeo per il rischio sistemico secondo le modalità definite all'articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "istituti finanziari", gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
- (2) "autorità competenti", le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE.

Articolo 3

Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 4

Composizione

L'Autorità è composta da:

- (1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;
- (2) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;
- (3) un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;
- (4) un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;
- (5) una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.

Articolo 5

Sede

L'Autorità ha sede a Londra.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

Articolo 6

Compiti e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
 - a) contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni comunitarie ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici basati sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) contribuisce all'applicazione uniforme della normativa comunitaria, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, promuovendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure in situazioni di emergenza;
 - c) facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
 - d) coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;
 - e) effettua esami tra pari delle autorità competenti per rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
 - f) sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;
 - g) esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
 - a) elaborare progetti di standard tecnici nei casi specifici di cui all'articolo 7;
 - b) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;
 - c) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
 - e) prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;

- f) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19.
3. L'Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata comunitaria che le sono attribuiti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni.

Articolo 7 *Standard tecnici*

1. L'Autorità può sviluppare standard tecnici nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnici all'approvazione della Commissione.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità, se del caso, effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici e analizza i potenziali costi e benefici.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard la Commissione decide se approvarli o no. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi della Comunità.

Se la Commissione non approva gli standard né li adotta in parte o con modifiche, comunica le ragioni all'Autorità.

2. Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8 *Orientamenti e raccomandazioni*

Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa comunitaria, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

Le autorità competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.

Se le autorità competenti non applicano gli orientamenti e le raccomandazioni, comunicano le ragioni all'Autorità.

Articolo 9
Applicazione uniforme del diritto comunitario

1. Se un'autorità competente non ha applicato correttamente la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare in quanto ha ommesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita errata applicazione del diritto comunitario.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.

3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto comunitario.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto comunitario.

4. Se l'autorità competente non rispetta il diritto comunitario entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può adottare una decisione per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto comunitario.

La Commissione adotta tale decisione entro il termine di tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.

La Commissione assicura che sia rispettato il diritto di essere sentiti dei destinatari della decisione.

L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della decisione di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione della Commissione.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza da parte dell'autorità competente al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli

obblighi imposti dal diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme alla decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 4 o 6 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 10 *Intervento in situazioni di emergenza*

1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nella Comunità, la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del Consiglio o del Comitato europeo per il rischio sistemico, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento.
2. Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i rischi che possono compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 11 *Risoluzione delle controversie tra autorità competenti*

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito

alle quali la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.

2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione nel rispetto del diritto comunitario.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

Articolo 12 *Collegi delle autorità di vigilanza*

1. L'Autorità contribuisce a promuovere il funzionamento efficiente e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e l'applicazione uniforme della normativa comunitaria in tutti i collegi.
2. L'Autorità partecipa in qualità di osservatore ai lavori dei collegi delle autorità di vigilanza, se lo ritiene opportuno. Ai fini della partecipazione, viene considerata un'"autorità competente" ai sensi della normativa applicabile e riceve, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti comunicate ai membri del collegio.
3. In cooperazione con le autorità di vigilanza che operano nei collegi delle autorità di vigilanza, l'Autorità determina e raccoglie, se necessario, tutte le informazioni pertinenti provenienti dalle autorità competenti, in modo da facilitare i lavori dei collegi.

Essa istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza.

Articolo 13 *Delega di compiti e responsabilità*

1. Mediante accordo bilaterale, le autorità competenti possono delegare compiti e responsabilità ad altre autorità di vigilanza competenti.

2. L'Autorità facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
3. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.

L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.

Articolo 14 *Cultura comune della vigilanza*

1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta la Comunità, e svolge almeno le attività seguenti:
 - a) fornisce pareri alle autorità competenti;
 - b) promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;
 - c) contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa;
 - d) esamina l'applicazione degli standard tecnici pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;
 - e) stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.

Articolo 15 *Esame tra pari delle autorità competenti*

1. L'Autorità effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate.

2. L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:
 - a) l'adeguatezza delle disposizioni istituzionali, delle risorse e delle competenze del personale dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
 - b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto comunitario;
 - c) le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare raccomandazioni da presentare alle autorità competenti interessate.

Articolo 16 *Funzione di coordinamento*

L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nella Comunità.

L'Autorità promuove la risposta comunitaria coordinata, in particolare:

- (1) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
- (2) determinando la portata e verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
- (3) fatto salvo l'articolo 11, svolgendo il ruolo di mediatore su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
- (4) informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza.

Articolo 17 *Valutazione degli sviluppi del mercato*

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e del mercato, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità.

In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta la Comunità della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:

- a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
 - b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari.
2. Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (CE) n. ... [ESRB], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.
- Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.
3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e i mercati.

Articolo 18

Relazioni internazionali

Fatte salve le competenze delle istituzioni europee, l'Autorità può stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Può concludere accordi amministrativi con organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.

L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 19

Altri compiti

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE, l'Autorità può, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale da realizzare da parte di un'autorità di uno Stato membro. Si applica l'articolo 20.

Articolo 20
Raccolta di informazioni

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare.

2. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una domanda motivata direttamente agli istituti finanziari e altre parti interessate. Informa le pertinenti autorità competenti di tali richieste.

Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.

3. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute dalle autorità competenti e da altre autorità pubbliche o da istituti finanziari e da altre parti unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 21
Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico

1. L'Autorità bancaria europea coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
2. L'Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico. Comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (CE) n. .../... [ESRB].
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (CE) n....[ESRB].
4. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la pertinente procedura decisionale, le misure da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Comitato europeo per il rischio sistemico.

5. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (CE) n. .../... [ESRB].

6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Articolo 22

Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario

1. Ai fini della consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento della Comunità, il loro personale, nonché i consumatori e gli altri utenti dei servizi bancari.

Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno due volte all'anno.

3. I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa.

Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico ed una rappresentanza adeguata delle parti in causa di tutta la Comunità.

L'Autorità assicura il segretariato del gruppo delle parti in causa nel settore bancario.

4. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno.
7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 23
Salvaguardie

1. L'Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro un mese dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità e la Commissione che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

In tal caso, la decisione dell'Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio decide entro due mesi, a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato, se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio decide di mantenere la decisione dell'Autorità o non si pronuncia entro due mesi, la sospensione della decisione cessa immediatamente.

3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente può informare l'Autorità, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205 del trattato, decide entro dieci giorni lavorativi se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità.

Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi, la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.

Articolo 24
Procedure decisionali

1. Prima di adottare le decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, l'Autorità informa il destinatario della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza della questione.
2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, nel rispetto dell'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE 1

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Articolo 25
Composizione

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
 - a) il presidente, che non ha diritto di voto;
 - b) il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro;
 - c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
 - d) un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;
 - e) un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
 - f) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.
2. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito dell'autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle

autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

3. Quando l'autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato da un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.
4. Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.

Articolo 26 *Comitati e gruppi di esperti interni*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti incaricato di facilitare la risoluzione delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia.

Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una decisione ai sensi dell'articolo 11 su proposta del gruppo di esperti.

Articolo 27 *Indipendenza*

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della Comunità, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 28 *Compiti*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza approva il progetto di bilancio ai sensi dell'articolo 49.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 29 *Processo decisionale*

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 205 del trattato, per quanto riguarda gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e decisioni adottate conformemente al capo VI.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei membri.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30 *Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente, un rappresentante della Commissione e quattro membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza fra i suoi membri.

Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria.

4. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti.

Articolo 31 *Indipendenza*

I membri del comitato di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della Comunità, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 32 *Compiti*

1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito "lo statuto dei funzionari").
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.
6. Previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE

Articolo 33

Nomina e compiti

1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza deve essere confermato dal Parlamento europeo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo.
3. Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza confermata dal Parlamento europeo.

Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.

Articolo 34 *Indipendenza*

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 35 *Relazioni*

1. Il Parlamento europeo può invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare periodicamente una dichiarazione dinanzi alla sua commissione competente e a rispondere alle domande poste dai membri di quest'ultima.
2. Il Parlamento europeo può inoltre inviare il presidente a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

SEZIONE 4 **IL DIRETTORE ESECUTIVO**

Articolo 36 *Nomina*

1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
3. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:

- a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
- b) le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 37 Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.

Articolo 38 Compiti

1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Composizione

1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, il quale funziona come una rete di autorità di vigilanza.
2. Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
 - a) le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n... [EIOPA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ... [ESMA];
 - b) l'Autorità;
 - c) l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../... [EIOPA];
 - d) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. .../... [ESMA];
 - e) il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee di cui all'articolo 40;
 - f) la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7, 9 e 10.
3. L'Autorità collabora regolarmente e strettamente, assicura la coerenza intersettoriale delle attività ed elabora posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee istituito dall'articolo 40.

SEZIONE 2

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

Articolo 40 *Istituzione*

1. È istituito un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e assicura l'uniformità intersettoriale.
3. L'Autorità fornisce sostegno amministrativo al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee fornendo un adeguato contributo di risorse. Queste includono risorse per le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e operative.

Articolo 41 *Composizione*

1. Il comitato congiunto è composto dal presidente e dai presidenti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
2. Il direttore esecutivo, la Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
4. Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 42 *Posizioni congiunte e atti comuni*

Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto normativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.

Articolo 43 *Sottocomitati*

Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.

Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.

SEZIONE 3 **LA COMMISSIONE DEI RICORSI**

Articolo 44 *Composizione*

1. La commissione dei ricorsi è un organo comune dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
2. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti, che sono persone con pertinenti conoscenze ed esperienze; sono esclusi i funzionari ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o comunitarie legati alle attività dell'Autorità.

La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.

Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri.

La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.

3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta*

ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (CE) n. .../... [EIOPA] e al regolamento (CE) n. .../... [ESMA].

4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. L'Autorità, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi.

Articolo 45 Indipendenza e imparzialità

1. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.
4. Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

CAPITOLO V ***MEZZI DI RICORSO***

Articolo 46 *Ricorsi*

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualevolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi, conformemente al presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Autorità o rinviare il caso all'organo competente dell'Autorità. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.

Articolo 47
Azione dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 232 del trattato.
3. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48
Bilancio dell'Autorità

1. Le entrate dell'Autorità sono costituite in particolare da:
 - a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi;
 - b) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);
 - c) le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa comunitaria.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

Articolo 49
Elaborazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione, assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di

previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo viene approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza.

2. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "l'autorità di bilancio") assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente all'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.
5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 50

Esecuzione e controllo del bilancio di previsione

1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio²⁹ (di seguito "regolamento finanziario").

²⁹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
5. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, trasmettendone copia anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 51 *Regolamento finanziario*

Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002³⁰ della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 52 *Misure antifrode*

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³¹ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

³⁰ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

³¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

CAPO VII ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 53 *Privilegi e immunità*

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 54 *Personale*

1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.

Articolo 55 *Responsabilità dell'Autorità*

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 56
Obbligo del segreto professionale

1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 287 del trattato e alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.

Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione³².

Articolo 57
Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.

Articolo 58
Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore

³² GUL 317 del 3.12.2001, pag. 1.

o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 59 *Regime linguistico*

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1³³ del Consiglio si applicano all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 60 *Accordo sulla sede*

Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 61 *Partecipazione di paesi terzi*

La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.

³³ GU L7 del 6.10.1958, pag. 385.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62
Azioni preparatorie

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo.

2. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

Articolo 63
Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro conclusi dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1 viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria o con il suo segretariato, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere.

3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non

presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 64 *Modifiche*

La decisione n. ... del ... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informatica finanziaria e della revisione contabile viene modificata in quanto il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.

Articolo 65 *Abrogazione*

La decisione 2009/78/EC della Commissione del 23 gennaio 2009 che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria è abrogata.

Articolo 66 *Valutazione*

1. Entro tre anni dalla data fissata all'articolo 67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento.

La relazione valuta anche i progressi compiuti verso la convergenza regolamentare e di vigilanza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi nella Comunità. La valutazione si basa su un'ampia consultazione che preveda tra l'altro la partecipazione del gruppo delle parti in causa nel settore bancario.

2. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 67 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento (CE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Mercato interno – Mercati finanziari

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Occorre creare nuove linee (le denominazioni e i numeri sono solo indicativi).

Rubriche:

12 Mercato interno

12.04 Mercati finanziari

12.0402 Autorità bancaria europea

Linee di bilancio:

12.0402.01 EBA – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (spese di personale e di funzionamento)

12.0402.02 EBA – Sovvenzione al titolo 3 (spese operative)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Indeterminata

3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
120401 0101	SNO	SD ³⁴	Sì	Sì	No	N. 1a
120401 0102	SNO	SD	Sì	Sì	No	N. 1a

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2011	2012	2013	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	--------

Spese operative³⁵

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a	5,206	7,355	8,965	21,527
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	5,206	7,355	8,965	21,527

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento³⁶

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	--	--	--	--
---	-------	---	----	----	----	----

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	5,206	7,355	8,965	21,527
-------------------------	--	-----	-------	-------	-------	--------

³⁴ Stanziamenti dissociati.

³⁵ Spesa che non rientra nel Capitolo 12 01 del Titolo 12 interessato.

³⁶ Spesa che rientra nell'articolo 12 01 04 del Titolo 12.

Stanziamenti pagamento	di		b+c	5,206	7,355	8,965	21,527
-----------------------------------	-----------	--	------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	--	--	--	--
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	--	--	--	--

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	5,206	7,355	8,965	21,527
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	5,206	7,355	8,965	21,527

Cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo cofinanziamento	di		2011	2012	2013	Totale
Stati membri (autorità di vigilanza nazionali o ministeri delle finanze)	f		7,809	11,033	13,448	32,290
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d +e +f		13,015	18,388	22,413	53,816

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☐ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- × La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

- × La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale³⁷ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- × Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2011	2012	2013			
Totale risorse umane	2,4	2,4	2,4	--	--	--

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione nel breve e nel lungo periodo

Nel breve periodo, creare l'Autorità bancaria europea come parte del nuovo Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, consistente in una rete di autorità di vigilanza europee e nazionali mirante ad accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione della vigilanza finanziaria nell'UE. Nel più lungo periodo, l'Autorità bancaria europea dovrebbe accrescere il coordinamento della vigilanza nel settore bancario UE, riducendo pertanto il rischio o l'incidenza di futuri episodi di turbolenze finanziarie, e dovrebbe contribuire a sviluppare la dimensione europea della vigilanza finanziaria per completare il mercato unico UE dei servizi finanziari.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La crisi finanziaria ha messo in luce molte debolezze sostanziali del vigente quadro comunitario di vigilanza finanziaria. Sono stati individuati i problemi seguenti, che sottolineano la necessità di un intervento comunitario:

- non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza per quanto riguarda gli istituti finanziari transfrontalieri;
- la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti;

³⁷

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

- non è possibile adattare o modificare rapidamente tutti i dettagli tecnici della regolamentazione finanziaria e dei suoi aggiornamenti;
- l'azione comune delle autorità nazionali deve tenere conto del mosaico di obblighi regolamentari e di vigilanza;
- di fronte a problemi paneuropei, esistono e possono essere attuate solo soluzioni nazionali.

Gli attuali comitati UE delle autorità di vigilanza³⁸ dispongono soltanto di competenze limitate in queste materie.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Per il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e in particolare per l'Autorità bancaria europea sono stati individuati i seguenti obiettivi generali:

1. garantire un equilibrio tra gli interessi delle autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante, ovvero rafforzare i processi e le pratiche per contrastare le decisioni delle autorità di vigilanza nazionali su base transfrontaliera;
2. garantire condizioni di parità agli istituti finanziari operanti in vari Stati membri;
3. migliorare la prevenzione delle crisi e la loro gestione su scala europea, e
4. migliorare l'efficacia e l'efficienza in termini di costi della vigilanza per le imprese soggette a vigilanza.

Da questi obiettivi generali sono stati definiti una serie di compiti specifici per il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria:

1. tutti i compiti attualmente svolti dai comitati UE delle autorità di vigilanza;
2. l'elaborazione di standard tecnici per creare un unico corpus di norme nell'UE;
3. assicurare l'applicazione uniforme delle norme UE e la mediazione e la risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali;

³⁸

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

4. assicurare il coordinamento delle decisioni nelle situazioni di emergenza;
5. la vigilanza di determinati soggetti aventi portata paneuropea;
6. assicurare una cultura comune della vigilanza.

La seguente tabella elenca gli obiettivi specifici dell'Autorità bancaria europea e i relativi indicatori:

Oggetto	Indicatore proposto
elaborare standard tecnici per creare un unico corpus di norme nell'UE;	• numero di standard tecnici adottati rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione • numero di standard proposti dall'Autorità bancaria europea respinti dalla Commissione • numero di raccomandazioni non vincolanti adottate
garantire l'applicazione uniforme della normativa comunitaria	• numero di mediazioni con esito positivo senza risoluzione vincolante • numero di avvertimenti aventi ad oggetto violazioni evidenti del diritto comunitario
assicurare una cultura comune della vigilanza: partecipazione nei collegi delle autorità di vigilanza	• numero di collegi ai quali l'Autorità bancaria europea partecipa • numero medio di riunioni per collegio alle quali partecipano rappresentanti dell'Autorità bancaria europea
assicurare una cultura comune della vigilanza: altre attività	• numero di ore di formazione per il personale delle autorità di vigilanza • numero di membri del personale partecipanti agli scambi e ai distacchi • numero di esami tra pari effettuati • numero di ostacoli alla convergenza individuati ed eliminati • nuovi strumenti pratici per promuovere la convergenza
effettuare la vigilanza diretta degli istituti finanziari paneuropei	[riguarda soltanto l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati]
assicurare il coordinamento delle decisioni nelle situazioni di emergenza	• efficacia della mediazione, delle decisioni e del coordinamento nelle situazioni di emergenza
assicurare una cultura comune della vigilanza: raccolta e gestione delle informazioni	• progressi nello sviluppo delle banche dati centrali: informazioni complete e aggiornate

microprudenziali	
------------------	--

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

- ☐ **Gestione centralizzata**
 - ☐ diretta da parte della Commissione
 - ☐ indiretta, con delega a:
 - ☐ agenzie esecutive
 - × organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- ☐ **Gestione concorrente o decentrata**
 - ☐ con Stati membri
 - ☐ con paesi terzi
- ☐ **Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)**

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il regolamento che istituisce l'Autorità bancaria europea prevede la valutazione dell'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento ogni tre anni a partire dall'inizio effettivo delle sue attività. A tale scopo, la Commissione pubblicherà una relazione generale, che valuterà anche i progressi realizzati verso la convergenza in materia di regolamentazione e di vigilanza. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Due valutazioni dell'impatto sono state realizzate per la proposta di riforma del sistema di vigilanza finanziaria dell'UE:

1) la prima valutazione generale dell'impatto (SEC(2009) 715) ha accompagnato la comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio (COM(2009) 252). Sulla base dell'analisi contenuta in detta relazione la creazione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria è stata giudicata la migliore opzione per la riforma del quadro di vigilanza microprudenziale dell'UE;

2) la seconda valutazione dell'impatto, più specifica, è stata effettuata per accompagnare i progetti di regolamenti che istituiscono l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Questa valutazione dell'impatto è servita a valutare una serie di opzioni per aspetti legati ai compiti e alla gestione delle nuove autorità. Comprende anche previsioni di bilancio che sono state usate nella presente scheda finanziaria legislativa.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

L'insieme definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell'Autorità bancaria europea sarà deciso dalla Commissione al momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione richiesta. Per la valutazione finale, gli indicatori quantitativi avranno la stessa importanza degli elementi qualitativi raccolti nel corso di consultazioni, comprese le informazioni fornite dal gruppo delle parti in causa nel settore bancario appositamente istituito. La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni.

7. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se

necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Cfr. l'allegato 1 per una ripartizione dettagliata dei costi dell'Autorità, l'allegato 2 per le principali ipotesi di base e l'allegato 3 per la tabella dell'organico.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2011	2012	2013	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei ³⁹ (XX 01 01)	A*/AD	1,2	1,2	1,2	--	--	--
	B*, C*/AST	1,2	1,2	1,2	--	--	--
Personale finanziato ⁴⁰ con l'art. XX 01 02		--	--	--	--	--	--
Altro personale ⁴¹ finanziato con l'art. XX 01 04/05		--	--	--	--	--	--
TOTALE		2,4	2,4	2,4	--	--	--

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Gestione operativa delle relazioni della Commissione con l'Autorità (equivalente tempo pieno di un AD in un'unità operativa)
- Gestione finanziaria della sovvenzione del bilancio comunitario all'Autorità (equivalente tempo pieno di un AST in un'unità operativa e il 20% dell'equivalente tempo pieno di un AST nell'unità finanziaria)
- Controllo e audit (20% dell'equivalente tempo pieno di un AD nelle strutture di audit interno della DG MARKT)

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- × Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

12 posti sono stati già chiesti nella scheda finanziaria legislativa allegata al progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (COM (2009) 14 definitivo). In totale, circa **8** di questi posti saranno riassegnati nell'ambito della DG MARKT per

³⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

⁴⁰ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

⁴¹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

la realizzazione di compiti legati alle nuove autorità di vigilanza europee (a tempo pieno o parziale): 6 in unità operative, 1 nell'unità finanziaria e 1 nelle strutture di audit interno.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Non applicabile.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2011	2012	2013	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,293	0,293	0,293	--	--	--
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	--	--	--
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,293	0,293	0,293	--	--	--

Calcolo – ***Funzionari e agenti temporanei***

2 funzionari in un'unità operativa

0,2 equivalente tempo pieno di un funzionario nell'unità finanziaria

0,2 equivalente tempo pieno di un funzionario nelle strutture di audit interno della DG MARKT

$$2,4 \times 0,122 = 0,293$$

Calcolo – ***Personale finanziato con l'art. XX 01 02***

Non applicabile.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Non applicabile.

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Non applicabile.

ALLEGATO 1

Progetto di bilancio dell'Autorità bancaria europea

in migliaia di euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Titolo 1 - spese di personale	6 694	10 454	13 332	14 666	14 642	14 642
Gestione	468	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169
Quadri ed esperti	0	0	0	0	0	0
Agenti temporanei	2 380	3 360	4 480	4 760	4 760	4 760
Esperti nazionali distaccati	2 380	3 360	4 480	4 760	4 760	4 760
Personale amministrativo e altro personale di supporto	0	0	0	0	0	0
Agenti temporanei	280	700	840	1 260	1 260	1 260
Agenti contrattuali	118	235	294	470	470	470
Benefici per il personale	844	1 324	1 689	1 863	1 863	1 863
Formazione del personale: generale	24	37	48	54	54	54
Formazione del personale: miglioramento delle competenze in materia di vigilanza	153	216	288	306	306	306
Spese legate all'assunzione di personale	48	53	43	24	0	0
Titolo 2 - edifici, attrezzature e spese amministrative	2, 226	3 340	4 187	4 854	4 854	4 854

Affitto di edifici e costi associati	1 326	1 945	2 387	2 829	2 829	2 829
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione	245	380	491	552	552	552
Beni mobili e costi associati	54	83	108	121	121	121
Spese amministrative correnti	53	81	105	118	118	118
Spese postali e di telecomunicazioni	19	30	38	43	43	43
Spese di viaggio e di riunioni	529	820	1 058	1 190	1 190	1 190
Titolo 3 – spese operative	4 095	4 595	4 895	5 095	5 095	5 095
Competenze						
Consultazioni: gruppo delle parti in causa	216	216	216	216	216	216
Cultura comune in materia di vigilanza: partecipazione in collegi delle autorità di vigilanza	64	64	64	64	64	64
Cultura comune in materia di vigilanza: formazione per il personale delle autorità di vigilanza nazionali e scambi e distacco di personale	500	1 000	1 300	1 500	1 500	1 500
Raccolta di informazioni: sviluppo e manutenzione di una banca dati centrale europea	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Relazioni internazionali: osservatori in comitati internazionali di vigilanza	50	50	50	50	50	50
Relazioni internazionali: cooperazione con i paesi terzi sulle decisioni di equivalenza	60	60	60	60	60	60
Vigilanza di soggetti paneuropei	0	0	0	0	0	0
Governance						
Consiglio delle autorità di	83	83	83	83	83	83

vigilanza						
Consiglio di amministrazione	26	26	26	26	26	26
Comitato direttivo congiunto	10	10	10	10	10	10
Commissione dei ricorsi	86	86	86	86	86	86
TOTALE	13 015	18 388	22 413	24 615	24 591	24 591
di cui contributo della Comunità	5 206	7 355	8 965	9 846	9 836	9 836
di cui contributo degli Stati membri (autorità di vigilanza nazionali o ministeri delle finanze)	7 809	11 033	13 448	14 769	14 755	14 755

Fonte: stime e calcoli dei servizi della Commissione europea e dei comitati L3.

ALLEGATO 2

Metodologia applicata e principali ipotesi alla base del modello finanziario dell'Autorità

I costi dell'istituzione dell'Autorità bancaria europea sono stati stimati sulla base di tre categorie di costi: le spese di personale, le spese di infrastruttura e le spese operative, conformemente alle categorie di costi generalmente usate nella contabilità delle attuali agenzie UE. I costi totali dell'istituzione dell'Autorità bancaria europea sono stati stimati a circa **13,015 milioni** di euro nel primo anno di attività (2011) per raggiungere **22,413 milioni** di euro dopo due anni (2013) (cfr: l'allegato 1).

Si propone che il bilancio comunitario finanzi il 40% di questi costi e gli Stati membri il 60 %. Le ragioni della proposta sono le seguenti:

- un finanziamento equilibrato e misto è il mezzo migliore per assicurare che le autorità agiscano indipendentemente dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie (e che la loro azione sia percepita come indipendente). Se una fonte di finanziamento particolare fosse predominante, la credibilità delle decisioni prese dalle autorità potrebbe essere messa in dubbio, il che comprometterebbe il nuovo quadro proposto per garantire la stabilità finanziaria;
- dato che le autorità di vigilanza nazionali continuano a svolgere nel nuovo quadro il grosso delle attività di vigilanza in loco, sembra opportuno prevedere una partecipazione leggermente superiore degli Stati membri. Ciò permetterà anche un'evoluzione progressiva dall'attuale situazione in cui i comitati di livello 3 sono quasi esclusivamente finanziati dagli Stati membri;
- è tuttavia essenziale che una parte significativa del finanziamento provenga dal bilancio comunitario. Infatti, le nuove autorità opereranno per il conseguimento di obiettivi che hanno una chiara dimensione comunitaria: il mantenimento della stabilità finanziaria sul mercato interno e di una crescita sostenibile nell'UE. Inoltre, una delle responsabilità centrali delle autorità è assicurare che le norme comunitarie riguardanti il settore saranno applicate in modo uniforme, efficace ed effettivo. Ciò giustifica un finanziamento comunitario di almeno il 40% (di norma la maggior parte degli organismi di questo tipo sono interamente finanziati dal bilancio comunitario). Inoltre, non è certo che tutti gli Stati membri saranno in grado di sopportare il forte aumento del loro contributo richiesto dal nuovo quadro, che sarà molto più costoso dell'attuale meccanismo di livello 3;
- il finanziamento comunitario è anche molto importante per garantire che le autorità saranno veramente indipendenti dagli Stati membri. Questa scelta è stata fatta, per limitare il più possibile le interferenze nei lavori tecnici delle autorità di vigilanza, per ridurre al minimo la partecipazione della Commissione ai consigli delle autorità di vigilanza (con un membro senza diritto di voto) e ai consigli di amministrazione (con un membro con diritto di voto) delle autorità. Inoltre, in caso di ricorso eccessivo ai contributi degli Stati membri, dubbi seri potrebbero essere formulati quanto all'indipendenza delle autorità. Un consistente contributo comunitario è necessario per controbilanciare il ruolo minimo attribuito alla Commissione negli organi decisionali delle autorità;

- questo approccio è quello che favorisce maggiormente un finanziamento stabile, senza un'eccessiva dipendenza da una sola fonte o dai contributi dei grandi Stati membri, che potrebbe compromettere la continuità delle operazioni delle autorità mettendo fine al loro contributo finanziario. Infine, questo approccio è anche più equo di un finanziamento proveniente esclusivamente o in gran parte dagli Stati membri. Infatti, le modalità di finanziamento delle autorità di vigilanza nazionali variano a seconda dei paesi: in alcuni provengono dalla fiscalità generale, in altri, da tasse a carico delle imprese del settore. Se l'Autorità fosse finanziata in prevalenza dagli Stati membri, vi sarebbe il rischio di creare condizioni di disparità nell'UE.

La stima dei costi di personale si basa sull'ipotesi che l'Autorità bancaria europea mirerà a raddoppiare il personale rispetto al personale del comitato di livello 3 nel suo primo anno di attività, ossia un aumento da circa 20 a 40 persone. Si è anche ipotizzato che il personale aumenterà con relativa rapidità nel corso della fase di avvio. In media, l'Autorità dovrebbe assumere 15 persone all'anno e raggiungere la "velocità di crociera" con circa 90 persone.

La necessità di aumentare il personale deriva dal significativo incremento del numero di nuovi compiti che l'Autorità dovrà svolgere in aggiunta alle precedenti responsabilità. Questi nuovi compiti sono illustrati in dettaglio nella relazione che accompagna le proposte di regolamento. Essi consistono in particolare, ma non esclusivamente, nell'elaborare nuovi standard tecnici in vari settori della normativa sui servizi finanziari, nel vigilare sull'applicazione uniforme delle norme comunitarie, nel risolvere le controversie tra autorità nazionali competenti, nel partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza e nel facilitare gli esami tra pari. Ciascuna di queste attività richiederà nuove consistenti risorse. L'allegato 3 presenta una ripartizione dettagliata delle stime di personale per varie categorie.

Un'altra ipotesi adottata per la stima delle spese di personale è che lo statuto dei funzionari delle istituzioni UE venga applicato in tutte le autorità. Gli importi per unità utilizzati al titolo 1 tengono conto di quest'ipotesi, con alcuni adeguamenti (cfr. l'allegato 1 per ulteriori dettagli). L'impatto dell'ubicazione dei comitati L3 è stata anche presa in considerazione (mediante i moltiplicatori del costo della vita).

Le cifre del titolo 2, che riguardano le spese di infrastrutture, sono basate sui dati degli attuali comitati L3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) ha fornito stime dei costi di questa categoria basati su estrapolazioni delle spese reali di funzionamento e di amministrazione nella sede attuale del comitato. Dato che Londra è un centro finanziario e tra le sedi più costose al mondo per le imprese, i costi stimati superano naturalmente i livelli medi delle altre agenzie UE.

Le spese operative sono specifiche delle responsabilità e del modello di *governance* delle autorità di vigilanza europee. Per quanto riguarda i poteri, si è ritenuto che i diversi tipi di attività che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria dovrà svolgere comporteranno costi supplementari in aggiunta alle spese generali di personale. E' stato possibile attribuire questi costi a varie attività, ad esempio il funzionamento dei gruppi di parti in causa, lo sviluppo delle banche dati europee in materia di vigilanza, la partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza, l'organizzazione della formazione del personale delle autorità di vigilanza degli Stati membri o la realizzazione di ispezioni sul posto di imprese oggetto di vigilanza diretta. I costi specifici di queste attività sono generalmente legati alle missioni e alle riunioni, ma possono anche comprendere spese importanti per servizi

esternalizzati, ad esempio la creazione e il mantenimento di una banca dati o anche l'organizzazione di corsi di formazione.

D'altra parte, si è ritenuto che molte delle attività del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria non siano legate a spese supplementari e che le spese generali di personale ne tengano pienamente conto. È il caso, ad esempio, dell'elaborazione degli standard tecnici, degli orientamenti e delle raccomandazioni, delle attività miranti ad assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario o anche del coordinamento in situazioni di crisi.

Per quanto riguarda la *governance*, le spese operative deriveranno dalle attività dei diversi organi previsti per assicurare il regolare funzionamento del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria in generale e quello delle autorità in particolare: il consiglio delle autorità di vigilanza, il consiglio di amministrazione, il comitato direttivo congiunto e la commissione dei ricorsi.

I metodi utilizzati per calcolare il bilancio dell'Autorità bancaria europea sono presentati nella tabella 1.

Tabella 1. Previsioni del bilancio dell'Autorità bancaria europea nel primo anno di funzionamento (2011)

in migliaia di euro

Titolo 1 - spese di personale			6 694
Totale personale:	40	Costo annuale medio per persona (sulla base degli orientamenti della DG BUDG e delle informazioni dei comitati L3)	
Moltiplicatore del costo della vita	Londra	1,4	
Gestione	2	233,8	468
Quadri ed esperti:			
Agenti temporanei	17	140,0	2 380
Esperti nazionali distaccati	17	140,0	2 380
Personale amministrativo e altro personale di supporto:			
Agenti temporanei	2	140,0	280
Agenti contrattuali	2	58,8	118
Benefici per il personale	15% delle spese complessive di personale		844

Formazione del personale: generale	Importo medio per persona (dati COM)	0,6	24
Formazione del personale: miglioramento delle competenze in materia di vigilanza	Informazioni fornite dai comitati 3L3	4,5	153
Spese legate all'assunzione di personale	3 candidati intervistati in media per ogni posto	0,8	48
Titolo 2 – edifici, attrezzature e spese amministrative			2 226
Affitto di edifici e costi associati	Dati e stime del CEBS		1 326
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Dati e stime del CEBS		245
Beni mobili e costi associati	Dati e stime del CEBS		54
Spese amministrative correnti	Dati e stime del CEBS		53
Spese postali e di telecomunicazioni	Dati e stime del CEBS		19
Spese di viaggio e di riunioni	Dati e stime del CEBS		529
Titolo 3 – spese operative		-	4 095
Poteri	Attività che genera costi	Ipotesi	Costo totale
Consultazioni	Gruppo delle parti in causa nel settore dei servizi finanziari	Un gruppo per ciascuna autorità. 30 membri che si riuniscono 4 volte l'anno. Retribuzione annuale: 6 000 EUR/persona. Ai rappresentanti delle imprese del settore vengono rimborsate le spese di viaggio ma non viene data una retribuzione.	216
Cultura comune della vigilanza	Partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza	Circa 40 collegi nel settore. Partecipazione ad 1 riunione di due giorni all'anno; in media un rappresentante dell'Autorità bancaria europea per riunione.	64

Cultura comune della vigilanza	Formazione comune per il personale delle autorità di vigilanza e scambi e distacchi di personale	Sulla base degli importi previsti per le sovvenzioni per azione a favore dei comitati L3C per il 2010-2015	500
Raccolta di informazioni	Sviluppo e gestione della banca dati centrale europea	Stima del CEBS	3 000
Relazioni internazionali	Contatti con le autorità di paesi terzi e con altre istituzioni internazionali, in particolare per consulenza in materia di equivalenza	11 missioni per due persone fuori dell'UE all'anno	110
Vigilanza su soggetti paneuropei	Ispezioni in loco		0
Governance	Attività che generano costi	Ipotesi	Costo totale
Consiglio delle autorità di vigilanza	Processo decisionale	26 membri da rimborsare, 4 riunioni all'anno.	83
Consiglio di amministrazione	Gestione	6 membri, compresi 4 rappresentanti di autorità di vigilanza nazionali. Riunione ogni mese, se possibile immediatamente dopo la riunione del consiglio delle autorità di vigilanza.	26
Comitato direttivo congiunto	Cooperazione intersettoriale	Riunioni periodiche per il presidente di ogni autorità di vigilanza europea	10
Commissione dei ricorsi	Ricorsi	6 membri, nell'ipotesi di 8 riunioni all'anno e di una remunerazione annua per persona di 8000 euro.	86
TOTALE			13 015

Fonte: stime e calcoli dei servizi della Commissione europea e dei comitati L3.

ALLEGATO 3

Organico (preliminare)

Gruppo di funzioni e grado	Posti (temporanei)			
	2011	2012	2013	2014
AD 16				
AD 15	1			1
AD 14	1			1
AD 13	1			1
AD 12	3			5
AD 11	4			7
AD 10	7			15
AD 9	9			21
AD 8	6			13
AD 7	4			9
AD 6				
AD 5				
Totale AD	36	53	69	73
AST 11				
AST 10	1			1
AST 9	1			2
AST 8				
AST 7	0			5
AST 6	1			4
AST 5	1			5
AST 4				
AST 3				
AST 2				
AST 1				
Totale AST	4	9	11	17
Totale	40	62	80	90

Fonte: Commissione